

REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO



REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO

Approvato dal Consiglio federale del 16 luglio 2026 con delibera n. 53/2026

DISPOSIZIONI GENERALI

I Doveri generali

1. Le Affiliate, gli atleti, gli allenatori, gli arbitri e i tesserati in genere, hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale, ed alla pallacanestro in particolare.

II Regolamenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Il Regolamento Esecutivo Tesseramento (d'ora in poi R.E. Tess.) e le proposizioni in deroga allo stesso, sono deliberati dal Consiglio federale ed approvati dal CONI.

III Interpretazione del Regolamento Esecutivo Tesseramento (del. n.186/2017 C.F. 01/12/2017)

1. L'interpretazione autentica del presente Regolamento è di competenza della Corte federale di Appello ai sensi dell'art.57 comma 5 dello Statuto.
2. Nell'applicare il Regolamento Esecutivo Tesseramento, non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.
3. Ogni termine, fissato nel giorno e nell'ora dai Regolamenti federali, si riferisce al giorno e all'ora vigente sul territorio italiano nel periodo considerato.
4. In mancanza di una precisa disposizione, si deve aver riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe.
5. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai competenti Organi di giustizia in presenza della espressa previsione della relativa infrazione prevista dalle Normative federali.

IV Definizioni (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Con il termine "Società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla FIP.



2. Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, per qualunque qualifica prevista nei Regolamenti federali. Tale termine è utilizzato in modo inclusivo e si riferisce indistintamente a soggetti di sesso maschile e femminile.
3. Con il termine "attività professionistica" si definisce esclusivamente l'attività sportiva svolta dalle società partecipanti al Campionato di Serie A maschile. Si intende "settore professionistico" il settore che comprende l'attività svolta dalle società professionistiche.
4. Con il termine "attività dilettantistica" si definisce tutta l'attività sportiva che non rientri in quella professionistica come definita al comma 3.

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I IL TESSERAMENTO ATLETI

Art. 1 Tesseramento federale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Fatti salvi i casi di tesseramento diretto con la FIP, chiunque intenda svolgere attività sportiva nella pallacanestro deve tesserarsi per una Società affiliata alla FIP.
2. Il tesseramento si intende perfezionato a completamento della procedura prevista dal Titolo VII del presente Regolamento.
3. Il tesseramento per qualunque categoria è valido dal perfezionamento fino al termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stato sottoscritto, data in cui è da ritenersi automaticamente sciolto, fatti salvi i casi di scioglimento del tesseramento prima della scadenza dell'anno sportivo, previsti dai Regolamenti e dalle norme federali.
4. Il perfezionamento di un tesseramento con durata biennale, è consentito solo per gli atleti e le atlete di categoria giovanile, secondo le annate previste nelle Disposizioni Organizzative Annuali, fermo restando lo scioglimento automatico del tesseramento al termine dell'anno sportivo nel corso del quale l'atleta svolge l'ultimo anno di attività giovanile.
5. Il tesseramento dell'atleta che intende svolgere esclusivamente attività "3X3" è valido dal perfezionamento fino al 30 settembre successivo.
6. Il modulo di tesseramento deve essere compilato e firmato in ogni sua parte e per gli atleti che al momento della richiesta non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere firmato dall'atleta e da chi esercita la responsabilità genitoriale secondo le leggi dello Stato italiano.
7. L'atleta può partecipare alle gare delle competizioni federali soltanto per la Società per la quale è tesserato e per i Campionati consentiti dalla categoria di appartenenza.
8. Con il perfezionamento del tesseramento la Società consente all'atleta di partecipare ai tornei 3X3 organizzati o riconosciuti dalla FIP.



9. L'atleta non tesserato o comunque non in regola con le norme federali, non può disputare gare disciplinate a qualsiasi titolo dalla FIP.
10. Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della Società e dell'atleta interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.
11. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta di cittadinanza extracomunitaria che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per Turismo.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

1. Tutti i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge dello Stato e del Regolamento Sanitario FIP.
2. L'idoneità è documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. In caso di assenza o di interruzione della idoneità, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara sino a quando non venga dichiarato idoneo.
3. Le certificazioni in originale dei tesserati sono tenute agli atti della Società per cinque anni. Le certificazioni in originale degli arbitri sono tenute presso la sede della FIP.
4. Sotto la propria responsabilità penale, civile e sportiva, il Presidente o, comunque, il legale rappresentante della Società è tenuto ad attestare, mediante la dichiarazione riportata sui moduli di richiesta di tesseramento, l'esistenza agli atti della Società della documentazione in originale prevista dal Regolamento Sanitario della FIP, relativa a ciascun atleta tesserato ed, altresì, l'impegno incondizionato a trasmettere tempestivamente detta documentazione alla FIP, in originale o fotocopia autenticata, ove richiesta dalla Federazione.
5. E' facoltà della FIP richiedere alle Società affiliate le documentazioni relative alle idoneità alla pratica sportiva dei rispettivi tesserati.
6. I Presidenti delle Società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo della casella di posta elettronica federale, la Segreteria Generale ed il Settore medico federale della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro atleta, di qualsiasi categoria.
7. I Presidenti delle Società sono responsabili dell'utilizzo degli atleti dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo degli atleti privi della valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
8. Con il tesseramento, l'atleta autorizza automaticamente la Società a trasmettere o esibire la documentazione relativa alla propria idoneità alla pratica sportiva qualora la Federazione la richieda.
9. Il mancato rispetto delle norme del presente articolo e di quelle del Regolamento Sanitario della FIP, costituisce, ove non integri violazioni regolamentari specifiche, grave violazione del principio di lealtà e correttezza prevista e punita dagli articoli 2 e 44 R.G.

Art. 3 Categorie degli atleti

1. Gli atleti sono tesserati secondo le seguenti categorie:
 - a) Atleti di divisione nazionale;



- b) Atleti di divisione regionale.
- 2. In base all'età gli atleti si suddividono altresì in:
 - a) atleti senior;
 - b) atleti giovanili.
- 3. Sono considerati atleti di categoria giovanile coloro i quali possono partecipare ai Campionati giovanili, secondo quanto indicato nelle DOA.

Art. 4 Tesserato dilettante (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

- 1. E' qualificato "dilettante" il tesserato che svolge attività per Società partecipanti ai Campionati non professionistici sia Nazionali che Regionali, sia maschili che femminili.
- 2. I rapporti economici tra tesserati dilettanti e società sono regolati dagli accordi stipulati tra le parti nel rispetto della normativa di legge di cui al D. lgs. n.36/2021 e s.m.i..
- 3. Gli eventuali Accordi Economici collettivi, concordati tra la rappresentanza dei tesserati di cui al comma 1 e le Leghe riconosciute di competenza, devono avere il preventivo benessere da parte degli Organi federali competenti.

Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024 - del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

- 1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema Myfip salvo diversa disposizione prevista nel presente Regolamento e nel Regolamento Esecutivo del settore professionistico o delle Disposizioni federali. La procedura di tesseramento è disciplinata al Titolo IX del presente regolamento.
- 2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro i termini definiti annualmente dalle Disposizioni Organizzative Annuali e, comunque, non oltre le ore 24:00 del giorno antecedente la disputa della gara in cui si intende utilizzare l'atleta.
- 3. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della società, che tesserava l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.
- 4. Il tesseramento effettuato mediante Myfip, o in qualsiasi altra forma autorizzata, non può essere né annullato, né sostituito.
È possibile richiedere l'annullamento del tesseramento esclusivamente per atleti di categoria giovanile purché non ancora inseriti in Lista elettronica con la Società per la quale sono stati tesserati e che richiede l'annullamento. La richiesta di annullamento redatta in carta semplice e sottoscritta da tutte le Società interessate, dall'atleta e, se minore, da chi esercita la responsabilità genitoriale dovrà essere inoltrata via mail all'Ufficio Tesseramento Nazionale che provvederà ad annullare il tesseramento.
- 5. Ogni tesserato elegge il proprio domicilio presso la Società per cui si tesserava.
- 6. Non è consentita la partecipazione sub-judice a gare di Campionato. L'atleta deve essere tesserato obbligatoriamente secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Nella stessa stagione sportiva, un atleta dilettante se di categoria senior può essere iscritto in Lista elettronica per un massimo di due Affiliate partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali o regionali, se di categoria giovanile per un massimo di tre Affiliate partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali o regionali. Non rientrano nel conteggio gli inserimenti in lista per gare non ufficiali, campionati open o gare di coppe regionali.
2. Le eventuali iscrizioni in Lista elettronica e le operazioni di tesseramento effettuate nel settore professionistico non rientrano nei limiti previsti dal presente articolo.
3. Il trasferimento di un atleta da una squadra del settore dilettantistico a una squadra del settore professionistico o viceversa non azzerà il conto delle iscrizioni in Lista elettronica e delle operazioni di tesseramento effettuate nel settore di provenienza ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4 del Regolamento Esecutivo Professionistico.

Art. 7 Limiti alle operazioni di tesseramento delle Società

1. Le Società possono tesserare e cedere un numero indefinito di atleti, purché non siano stati mai inseriti in una Lista elettronica per qualsiasi Campionato federale.
2. Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, per i Campionati Senior Nazionali dilettantistici e Regionali:
Le Società possono tesserare massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica nella medesima stagione.
Le Società possono cedere massimo 3 (tre) atleti di categoria senior già inseriti in Lista elettronica nella medesima stagione.
Il conteggio tra settore maschile e femminile è da intendersi separato.
Fatte salve diverse limitazioni contenute nelle DOA, le Società, relativamente ai Campionati Giovanili, possono tesserare o cedere un numero indefinito di atleti.

Art. 8 Ufficio competente (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La competenza al tesseramento è dell'Ufficio Tesseramento Nazionale.

CAPO II

MODALITA' DEI TESSERAMENTI ATLETI

Art. 9 Primo Tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Effettua un Primo Tesseramento chiunque sottoscriva per la prima volta un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.

Art. 10 Tesseramento casi speciali legati al basket (linked to Basketball) o non legati al basket (not linked to Basketball) (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La Società che intende sottoscrivere un tesseramento di un atleta minore di 18 anni proveniente da Federazione straniera affiliata alla FIBA o il cui tesseramento è ritenuto dalla FIBA “*caso speciale*” deve presentare la richiesta alla FIP Ufficio Tesseramento Nazionale secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations.
2. La tipologia del tesseramento come “Non legato al Basket” o “Legato al Basket” sarà stabilita esclusivamente dalla FIBA.
3. Per il tesseramento non legato al Basket (motivi familiari, di lavoro ecc.) devono essere forniti i seguenti documenti:
 - I. copia del Codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate
 - II. tutte le informazioni necessarie ad individuare la Federazione il Club e l'eventuale Agente Fiba coinvolto;
 - III. richiesta in inglese di applicazione del caso speciale, indicando per quale Società estera l'atleta era tesserato in precedenza, l'attività sportiva che andrà a svolgere e la non interruzione degli studi;
 - IV. copia leggibile del passaporto;
 - V. certificato di studio o lavoro;
 - VI. per i soli atleti cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno non scaduto o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale allegando la dichiarazione del diretto interessato, firmata dall'atleta e da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, che attesti il motivo del rilascio del Permesso di soggiorno (studio, lavoro, ricongiungimento familiare ecc.). Non sarà ritenuto valido il permesso di soggiorno rilasciato per motivi turistici o per lavoro subordinato sport/attività sportiva dilettantistica;
 - VII. lettera in lingua inglese sottoscritta da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale che spieghi in modo esaustivo i motivi della richiesta;
 - VIII. certificato di residenza o documentazione comprovante la stabile domiciliazione in Italia dell'atleta;
 - IX. modulo National Team Declaration;
 - X. un piano di allenamento dettagliato che illustri il tipo di impegno settimanale dell'atleta per la Società Tesserante (documentazione richiesta da FIBA);
 - XI. ogni altro documento richiesto da FIBA;
4. Per il tesseramento legato al Basket (colui che viene principalmente per giocare) devono essere forniti i seguenti documenti:
 - I. quanto previsto al precedente comma;
 - II. copia del versamento a favore di FIBA per il fondo di solidarietà;
 - III. copia del versamento dell'eventuale indennizzo richiesto dalla Federazione di provenienza dell'atleta.

5. L'Ufficio Tesseramento Nazionale della FIP, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi e, acquisita la necessaria autorizzazione FIBA, procede al tesseramento.
6. In assenza della documentazione entro i termini previsti, la richiesta di tesseramento sarà immediatamente sospesa e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
7. Il tesseramento effettuato secondo le modalità del presente articolo deve essere perfezionato entro i termini stabiliti dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
8. Ogni altro eventuale successivo trasferimento per o dall'estero dell'atleta prima del compimento del diciottesimo anno di età deve essere preventivamente approvato dalla FIBA.

Art. 11 Nuovo Tesseramento

1. Effettua un Nuovo Tesseramento chiunque, già tesserato FIP, libero da vincoli sottoscriva un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società affiliata alla FIP.

Art. 12 Tesseramento biennale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Il tesseramento biennale previsto al comma 3 dell'articolo 1, viene effettuato automaticamente dal sistema informatico federale all'inizio della nuova stagione sportiva e determina la conferma del vincolo tra la società e l'atleta tesserato per tutto l'anno sportivo.
2. Il rinnovo di cui al comma 1 non può essere annullato.
3. L'atleta rinnovato ai sensi del comma 1 può essere trasferito a titolo definitivo e, in tale caso, può sottoscrivere sia un tesseramento annuale che un tesseramento biennale qualora consentito per età.

Art. 13 Tesseramento Regionale (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il tesseramento regionale consiste nel perfezionamento di un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società partecipante a Campionati di categoria provinciale o regionale, senior o giovanile.
2. Il tesseramento regionale, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, è consentito a tutti gli atleti senior e giovanili con le modalità specificate dai Regolamenti federali e nelle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.

Art. 14 Tesseramento Nazionale (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il tesseramento nazionale consiste nel perfezionamento di un tesseramento in qualità di atleta a favore di una Società partecipante a Campionati Nazionali. Tale tesseramento permette di partecipare ai Campionati Nazionali oltre che ai Campionati regionali o provinciali secondo le modalità previste dai Regolamenti federali e dalle Disposizioni Organizzative deliberate annualmente dal Consiglio federale.
2. Il tesseramento Nazionale avviene con le modalità previste nel presente regolamento e/o nelle Disposizioni Organizzative Annuali.

Art. 15 Passaggi di categoria (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il passaggio di categoria consiste nel perfezionamento di un tesseramento in qualità di atleta che permette di modificare il preesistente tesseramento regionale in tesseramento nazionale.
2. La Società che intende effettuare il passaggio di categoria deve osservare i termini e la procedura prevista dalle DOA e dal presente regolamento.
3. Gli Organi di Giustizia verificheranno che per gli iscritti a referto sia stato effettuato il passaggio di categoria. Nel caso si riscontrassero irregolarità, verrà applicato quanto previsto dall'art.38, lett. r) Regolamento di Giustizia.

Art. 16 Tesseramento conseguente a trasferimento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Ogni atleta può, nel corso dello stesso anno sportivo, trasferirsi a titolo definitivo ad altra Società solo ed esclusivamente con il consenso della Società per cui è tesserato.

CAPO III

TESSERAMENTO D'AUTORITA'

Art. 17 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. L'atleta di categoria giovanile tesserato per una Società che, dopo l'inizio dell'anno sportivo, non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria giovanile cui l'atleta, per anno di nascita ha diritto a partecipare, per cause non imputabili all'atleta, può chiedere alla Commissione Tesseramento, dopo la pubblicazione del provvedimento e nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, il tesseramento per altra Società inviando i seguenti documenti:
 - a) istanza alla Commissione Tesseramento sottoscritta e firmata dall'atleta e per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - b) modulo di nuovo tesseramento debitamente compilato e firmato dall'atleta e per i minori da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Legale rappresentante della Società;
 - c) attestazione di invio dell'istanza tramite posta elettronica alla Società di appartenenza;
 - d) indirizzo di posta elettronica dell'istante.
2. La Società di appartenenza potrà inviare alla Commissione Tesseramento ed alla parte istante a mezzo casella di posta federale, le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. La mancata presentazione delle controdeduzioni nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta dell'atleta.
4. La Commissione Tesseramento, valutate tutte le motivazioni, accoglie o respinge la richiesta di nuovo tesseramento dandone comunicazione, a mezzo casella di posta

elettronica. Le parti possono proporre ricorso secondo quanto stabilito dagli artt. 106 e 109 del Regolamento di Giustizia.

La pendenza del ricorso non sospende l'efficacia della decisione adottata dalla Commissione Tesseramento.

5. La Società tesserante deve partecipare al Campionato giovanile cui l'atleta ha diritto a partecipare in relazione all'anno di nascita. Qualora la Società di appartenenza non partecipi ad alcun Campionato giovanile, la Società tesserante può partecipare anche a Campionati giovanili cui l'atleta può gareggiare in qualità di "*annata ammessa*".
6. L'atleta che ha ottenuto il tesseramento previsto dal comma 1, nel corso della stessa stagione sportiva non può essere trasferito.
7. Se le ipotesi previste al comma 1 si verificano a Campionato già iniziato l'atleta che ne abbia la facoltà può richiedere alla Commissione Tesseramento il tesseramento per altra Società nel rispetto dei termini previsti dalle DOA e dopo la pubblicazione del provvedimento di esclusione o rinuncia.
Il tesseramento può essere effettuato, nel limite massimo di 1 sola volta, anche se l'atleta ha raggiunto i limiti previsti dall'articolo 6 comma 1 del presente Regolamento. Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno fare richiesta alla Commissione Tesseramento entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile.
8. Il tesseramento autorizzato dalla Commissione Tesseramento ha efficacia il giorno successivo la comunicazione della decisione.

Art.18 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento dell'atleta di categoria senior nazionale tesserato per Società che, dopo l'inizio dell'anno sportivo, non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato di categoria, a seguito del provvedimento dell'Organo Giudicante competente non più impugnabile.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo di tesseramento su istanza dell'atleta di categoria senior regionale tesserato per Società che, dopo l'inizio dell'anno sportivo, non si iscriva, venga esclusa o rinunci a partecipare al Campionato, a seguito del provvedimento, ove previsto, dell'Organo Giudicante competente non più impugnabile. I Comitati Territoriali sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Ufficio Tesseramento Nazionale i provvedimenti con cui gli Organi di Giustizia competenti sanzionano una Società a seguito di rinuncia, esclusione o mancata iscrizione.
3. L'atleta svincolato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo potrà tesserarsi per altra Società secondo i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento.
4. Qualora l'atleta svincolato ai sensi del presente articolo abbia raggiunto i limiti di cui all'art.6 del presente Regolamento potrà usufruire di un solo altro movimento purché ciò avvenga entro i termini annualmente previsti dalle DOA deliberate dal Consiglio federale e sempre che la Società tesserante non abbia raggiunto i limiti dell'articolo 7 del presente Regolamento.
5. Nel caso di rinuncia o esclusione successiva al termine ultimo per il tesseramento ma comunque entro e non oltre il 31 marzo, gli atleti della Società esclusa o rinunciataria potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento per altra Affiliata entro cinque giorni



lavorativi dalla comunicazione del provvedimento dell'Organo di Giustizia competente non più impugnabile.

CAPO IV LA CITTADINANZA

Art. 19 Cambio di cittadinanza (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Un atleta extracomunitario o comunitario già tesserato che acquisisce la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, può essere tesserato con la nuova cittadinanza dalla stagione sportiva successiva a quella in cui viene depositata la documentazione relativa alla nuova cittadinanza. Per l'atleta di categoria giovanile il cui tesseramento si è rinnovato per biennalità, la cittadinanza potrà essere modificata nel corso della stessa stagione sportiva a patto che l'atleta non sia ancora mai stato inserito in lista gara.
2. L'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana deve presentare copia di un documento di identità comprovante la cittadinanza. Sono ritenuti validi come documenti comprovanti la cittadinanza italiana il passaporto o la carta di identità.
3. In caso di acquisizione della cittadinanza di un Paese appartenente all'Unione Europea l'atleta deve presentare un valido documento di identità comprovante la cittadinanza del Paese interessato.
4. L'eventuale visto per attività sportiva dilettantistica speso per il tesseramento iniziale dell'atleta extracomunitario che ha acquisito successivamente la cittadinanza italiana o comunitaria non può essere recuperato in nessun caso.

Art. 20 Tesseramento ius culturae (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024 - del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I minori di anni diciotto, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano possono essere tesserati presentando un certificato di frequenza scolastica che attesti l'iscrizione dell'atleta da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, c.d. Ius Culturae.

CAPO V LA FORMAZIONE ITALIANA

Art. 21 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024 - del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive.
2. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in Lista elettronica ad almeno 14 gare di Campionato giovanile di cui almeno 10 in uno stesso Campionato giovanile, purchè le stesse siano state regolarmente omologate

indipendentemente dal risultato e la Società abbia compilato nei modi previsti la lista elettronica. Il riconoscimento dell'anno di formazione avverrà dalla stagione successiva.

3. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
4. Tutti gli atleti di categoria giovanile, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente alla conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria. In questo ultimo caso la modifica dello status di formazione potrà avvenire solo su richiesta della Società interessata. In assenza di richiesta la formazione italiana sarà riconosciuta automaticamente all'inizio della nuova stagione sportiva.
5. Nel caso in cui il Presidente Regionale competente dichiari di non aver potuto organizzare un Campionato giovanile con un minimo di 18 partite, l'atleta di categoria giovanile potrà maturare l'anno di formazione italiana se, non potendo partecipare ad altri Campionati giovanili nei limiti dell'età prevista, sia stato iscritto a minimo 10 partite dello stesso Campionato giovanile e 4 partite di un Campionato senior.
6. La formazione italiana è riconosciuta a tutti gli atleti, pur non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale per il conseguimento della formazione, iscritti a referto con la Nazionale italiana 5c5 Senior o giovanile dalla Under 17 in poi in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo. Il riconoscimento ha effetto all'atto dell'iscrizione a referto.

Art. 22 Status sportivo atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. E' definito "*formato*" un atleta che ha la formazione italiana o al quale la formazione è stata riconosciuta, ai sensi del precedente articolo 21.
2. E' definito "*non formato*" un atleta che non ha i requisiti previsti nel precedente articolo. Gli atleti di categoria giovanile che non hanno la possibilità di completare la formazione sono considerati atleti Non Formatati.
3. E' definito "*in corso di formazione*" un atleta che può acquisire la formazione italiana con la partecipazione all'attività giovanile ai sensi del precedente articolo.

CAPO VI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI

Art. 23 Trasferimento internazionale – nulla osta (Letter of clearance) (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. In materia di trasferimento internazionale, dall'estero verso l'Italia o viceversa, vige quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations – Book 3.
2. Le normative sul trasferimento internazionale si applicano a tutti gli atleti e per ogni trasferimento anche nel corso della stagione sportiva.
3. La Società è tenuta ad indicare sempre, sia in caso di richiesta di nulla osta che in caso di concessione, anche il nome, la nazionalità e la licenza FIBA dell'Agente/ dell'atleta.

La Società e l'atleta non possono utilizzare, per il trasferimento internazionale, i servizi di alcun Agente che non sia autorizzato FIBA.

4. Eventuali comunicazioni erronee o imprecise in ordine ai dati dell'Agente, saranno passabili da parte di FIBA di sanzioni amministrative e/o rigetto della richiesta di nulla osta.
5. La Società è tenuta al pagamento delle sanzioni che FIBA dovesse applicare per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 per le eventuali mancate e/o erronee dichiarazioni.

Art. 24 Trasferimento internazionale in entrata (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La Società che intende tesserare un atleta proveniente da una Federazione estera deve fare richiesta di "nulla osta" mediante la procedura di Tesseramento digitale dell'atleta fornendo le informazioni necessarie quali la Federazione, l'eventuale Lega, lo Stato, la città ed il club di provenienza, oltre che copia del passaporto.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale provvederà ad inoltrare la richiesta secondo le modalità previste dalle FIBA Internal Regulations, solo in presenza dei documenti correttamente compilati previsti al precedente comma 1.
3. L'atleta, nel rispetto dei termini previsti dalle DOA, può essere utilizzato dalla Società tesserante una volta ottenuto il nulla osta dalla FIBA, ferma restando l'obbligatorietà della ulteriore documentazione prevista dai Regolamenti federali per il tesseramento.
4. Nel caso in cui la FIBA comunichi la sospensione di un nulla osta, la posizione dell'atleta si riterrà regolare fino alla data della predetta comunicazione. Dal giorno della predetta comunicazione la posizione dell'atleta sarà ritenuta irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa ed attività federali.

Art. 25 Trasferimento internazionale in uscita (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'atleta che intenda trasferirsi all'estero, deve ottenere, per il tramite della Federazione estera presso la quale intende trasferirsi, il nulla osta di trasferimento internazionale il cui rilascio è subordinato all'esplicito consenso della Società affiliata FIP di appartenenza qualora tesserato. Nel caso in cui l'atleta non risulti tesserato al momento della richiesta l'Ufficio Tesseramento Nazionale concederà il nulla osta d'ufficio.
2. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, ricevuta la richiesta di trasferimento internazionale, chiederà il consenso, a mezzo casella spes, alla Società affiliata FIP. La Società dovrà dare riscontro entro il termine comunicato dall'Ufficio Tesseramento Nazionale. In caso di mancato riscontro da parte della Società entro il termine comunicato, il nulla osta sarà concesso d'autorità.
3. L'atleta per il quale è stato concesso nulla osta di trasferimento internazionale ad altra Federazione, non può più essere utilizzato dalla Società per cui è tesserato salvo il caso di ritorno da nulla osta e se previsto dai Regolamenti federali.
4. Il nulla osta può in ogni caso essere negato solo in presenza di regolare contratto (tradotto in inglese), che dovrà essere allegato alla risposta negativa nel termine previsto al precedente comma 2.

Art. 26 Atleti provenienti da istituzioni accademiche – FIBA Internal Regulations

(del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza ha giocato o è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà essere compilato il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e richiesto il nulla osta per il Club affiliato a FIBA ed anche il nulla osta per l'istituzione accademica, con le modalità previste dal precedente art. 24.
2. Per un atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, e che in precedenza non ha giocato o non è stato tesserato per un Club affiliato a FIBA, dovrà essere compilato il modello Self Declaration predisposto dalla FIBA e richiesto il nulla osta per l'istituzione accademica con le modalità previste dal precedente art. 24.

Art. 27 Licenza A (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Tutti gli atleti di cittadinanza straniera partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile e A1 e A2 femminile, indipendentemente dallo status di formazione italiana, devono ottenere la Licenza A rilasciata dalla FIBA.
2. Per l'ottenimento della Licenza A, come disciplinato dalle normative FIBA in materia, è necessario produrre obbligatoriamente copia del passaporto.
3. La richiesta della Licenza A è contestuale all'atto di qualsiasi tipologia di tesseramento.
4. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, accertata la regolarità degli atti necessari al perfezionamento del tesseramento dell'atleta, procederà a trasmettere la documentazione alla FIBA per l'ottenimento della Licenza A come disciplinato dalle FIBA Internal Regulations e procederà al tesseramento dell'atleta.
5. Nel caso in cui la FIBA comunichi eventuali irregolarità relative all'ottenimento della Licenza A, il tesseramento dell'atleta interessato sarà automaticamente sospeso e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa, finché la FIBA non abbia rilasciato l'autorizzazione definitiva. La posizione dell'atleta si riterrà regolare fino alla data della comunicazione da parte della FIBA. Dal giorno della predetta comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a gare ufficiali di Campionato, di Coppa Italia o Supercoppa ed attività federali.
6. Ai sensi di quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations, un atleta non può avere contemporaneamente più di una Licenza A.

Art. 28 Licenza B (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La Società partecipante ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA deve tesserare per il massimo campionato FIP cui partecipa tutti gli atleti che intende impiegare nelle gare FIBA, indipendentemente dalla cittadinanza e status di formazione italiana e contestualmente richiedere la Licenza B.



2. La procedura di tesseramento per la partecipazione ad una Competizione Europea per Club organizzata dalla FIBA è disciplinata dalle FIBA Internal Regulations, dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative annualmente deliberate dal Consiglio federale.
3. Ai sensi di quanto disciplinato nelle FIBA Internal Regulations, un atleta non può avere contemporaneamente più di una Licenza B.

TITOLO II

Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 29 Visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A2 Maschile può richiedere un visto di ingresso per “attività sportiva dilettantistica” per un atleta di cittadinanza extracomunitaria, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.
2. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “attività sportiva dilettantistica” per il tesseramento di un atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
3. La Società che effettua richiesta di visto per l'ingresso di un atleta extracomunitario dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento del medesimo atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
4. La Società ha l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l'ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Art. 30 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti

internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 31 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) per i soli atleti per cui è stato richiesto un visto di ingresso per "*attività sportiva dilettantistica*" copia del visto di ingresso di "lunga durata" o "nazionale" di "tipo D", rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia. Nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per "*attività sportiva dilettantistica*" o per "*lavoro subordinato/sport*" e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
 - c) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 32;
 - d) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – "nulla osta".

Art. 32 Permesso di soggiorno (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per tesserare l'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana è necessario, tramite procedura di tesseramento digitale, presentare copia del permesso di soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*" o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta a presentare, sempre tramite procedura di tesseramento digitale, la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.
2. Qualora per l'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana sia presentato un Permesso di Soggiorno diverso da quello per "*attività sportiva dilettantistica*", deve essere comunque tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili.
3. L'atleta formato o che può conseguire la formazione italiana può presentare, tramite procedura di tesseramento digitale, copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro

documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata via email entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.

4. L'atleta formato o che può conseguire la formazione italiana che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserato impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dal presente Capo.
5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana, formato o che può conseguire la formazione italiana, sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
6. La posizione dell'atleta non formato o che non può più conseguire la formazione italiana, formato o che può conseguire la formazione italiana, si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.

Art. 33 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" può essere trasferito esclusivamente ad altra Società partecipante al Campionato di Serie A o A2, nei limiti previsti dai Regolamenti federali, dalle DOA, dalle deliberazioni del CONI e dalle Leggi dello Stato italiano.
2. Gli atleti, che rientrano nelle casistiche disciplinate ai commi 2 e 3 del precedente articolo 32, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 34 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra



Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 35 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 36 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleti italiani nel Campionato Nazionale di Serie A2 maschile

Art. 37 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
2. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.



3. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
4. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 38 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 39 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO III
Campionato Nazionale di Serie B maschile
CAPO I
Tesseramento atleta Extracomunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 40 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.



5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 41 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 42;
 - c) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 42 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta che presenti un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per “*attività sportiva dilettantistica*”, per “*lavoro subordinato/sport*” o Turismo.

Art. 43 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

**Art. 44 Modalità di tesseramento** (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegato l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 45 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 46 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiano nel Campionato Nazionale di Serie B maschile

Art. 47 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento di tutti gli atleti di cittadinanza italiana formati e non formati completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno



antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.

2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 48 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

2. I documenti necessari al tesseramento tramite la procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 49 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO IV

Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 50 Visto di ingresso per attività sportiva dilettantistica

1. La Società partecipante al Campionato di Serie A1 femminile può richiedere un visto di ingresso per “attività sportiva dilettantistica” per un'atleta di cittadinanza

extracomunitaria, nel limite annualmente fissato con apposita delibera dal Consiglio federale e nel rispetto delle deliberazioni del CONI e delle Leggi dello Stato italiano.

2. La Società deve inoltrare in FIP – Ufficio Tesseramento Nazionale la richiesta per il rilascio del visto di ingresso in Italia per “attività sportiva dilettantistica” per il tesseramento di un’atleta avente la cittadinanza extracomunitaria. La richiesta deve essere inoltrata unitamente a copia del passaporto in corso di validità.
3. La Società che effettua richiesta di visto per l’ingresso di un’atleta extracomunitaria dovrà presentare obbligatoriamente il tesseramento della medesima atleta con identica cittadinanza con cui è stato richiesto il visto; in caso contrario il tesseramento non potrà essere perfezionato.
4. La Società ha l’obbligo, sotto la propria responsabilità, di rispettare gli adempimenti previsti dalle Leggi dello Stato italiano, dalle disposizioni Ministeriali e dalle disposizioni del CONI per l’ingresso ed il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

Art. 51 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell’Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.
2. Nel caso di un’atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un’altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l’atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l’eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L’Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 52 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite la procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;

- b) per le sole atlete per cui è stato richiesto un visto di ingresso per “*attività sportiva dilettantistica*” copia del visto di ingresso di “lunga durata” o “nazionale” di “tipo D”, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica competente per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in Italia, nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato per “*attività sportiva dilettantistica*” o per “*lavoro subordinato/sport*” e di cui è stata fornita copia del documento rilasciato dall'autorità statale competente, non è necessaria la copia del visto;
- c) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 53;
- d) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 53 Permesso di soggiorno (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per tesserare l'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana è necessario, tramite procedura di tesseramento digitale presentare copia del permesso di soggiorno per “*attività sportiva dilettantistica*” o provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale. In caso di trasferimento ad altra affiliata FIP, la Società tesserante è tenuta a presentare, sempre tramite procedura di tesseramento digitale, la lettera di comunicazione alla questura competente per territorio dell'avvenuto trasferimento.
2. Qualora per l'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana sia presentato un Permesso di Soggiorno diverso da quello per “*attività sportiva dilettantistica*”, deve essere comunque tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili.
3. L'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana può presentare, tramite procedura di tesseramento digitale, copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata via email entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
4. L'atleta formata o che può conseguire la formazione italiana che non ha un permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano, può essere tesserata impiegando uno dei visti di ingresso per attività sportiva dilettantistica a disposizione per ciascun Club se ancora disponibili; In tal caso è necessario osservare le procedure previste dal presente Capo.
5. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana, formata o che può conseguire la formazione italiana, sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare
6. La posizione dell'atleta non formata o che non può più conseguire la formazione italiana, formata o che può conseguire la formazione italiana, si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare



e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.

Art. 54 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. L'atleta per cui è stato richiesto il visto per "*attività sportiva dilettantistica*" può essere trasferita esclusivamente ad altra Società partecipante al Campionato di Serie A1, nei limiti previsti dai Regolamenti federali, dalle DOA, dalle deliberazioni del CONI e dalle Leggi dello Stato italiano.
2. Le atlete, che non rientrano nelle casistiche disciplinate al precedente comma, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 55 Modalità di tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Il perfezionamento del tesseramento da parte dell'Ufficio Tesseramento Nazionale può avvenire anche successivamente la data di completamento della pratica da parte della società.
2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 56 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite la procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:

- a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
- b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 57 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A1 femminile

Art. 58 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
2. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
3. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
4. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 59 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite la procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 60 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO V

Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

CAPO I

Tesseramento atleta Extracomunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 61 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 62 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite procedura di tesseramento digitale tramite procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 63;
 - c) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

**Art. 63 Permesso di soggiorno**

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un'atleta che presenti un Visto e/o un Permesso di Soggiorno per "*attività sportiva dilettantistica*", per "*lavoro subordinato/sport*" o Turismo.

Art. 64 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitaria nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 65 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara.
2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.

4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.
5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 66 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite la procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 67 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiana nel Campionato Nazionale di Serie A2 femminile

Art. 68 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento di tutte le atlete di cittadinanza italiana formate e non formate, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, deve essere perfezionata tramite procedura di tesseramento digitale entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
2. Nel caso di un'atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro le ore 12:00 del secondo giorno antecedente la gara in cui deve essere impiegata l'atleta e comunque non oltre il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Nel caso di gare anticipate di un giorno rispetto al calendario, è consentito il tesseramento entro il giorno antecedente la gara secondo quanto previsto dal presente Capo.
4. Se i termini di cui al presente articolo vengono a cadere in un giorno festivo, la scadenza è anticipata al precedente giorno non festivo. Ai fini del computo dei termini, il sabato è da considerarsi giorno festivo.



5. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente capo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi provvederà al tesseramento.

Art. 69 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento tramite la procedura di tesseramento digitale sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto in corso di validità;
 - b) eventuale richiesta di trasferimento internazionale – “nulla osta”.

Art. 70 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Le atlete tesserate ai sensi del presente capo, possono essere trasferite nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO VI
Campionato Regionali maschili e femminili
CAPO I
Tesseramento atleta Extracomunitario nei Campionati
Regionali maschili e femminili

Art. 71 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini extracomunitari deve essere effettuata con procedura di tesseramento digitale entro i termini fissati dalle DOA.
2. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 72 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - b) copia del codice fiscale;
 - c) modulo T-FNO nel caso di atleta che necessiti di nulla osta delle Federazione di provenienza;



- d) modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione;
- e) Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
- f) permesso di soggiorno, vedi successivo articolo 73;
- g) ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.

Art. 73 Permesso di soggiorno

1. L'atleta deve presentare copia del permesso di soggiorno ottenuto autonomamente secondo le leggi dello Stato italiano. Non sarà ritenuto valido altro documento diverso dal permesso di soggiorno, non sussistendo alcuna equipollenza di questo con altri documenti o situazioni di mera aspettativa. Non è ritenuto valido il visto per turismo. Nel caso la validità del permesso di soggiorno scada prima della fine dell'anno sportivo, dovrà essere inoltrata entro la data di scadenza del permesso di soggiorno, la copia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto, copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura per il rinnovo rilasciata dall'Ufficio postale nonché copia della richiesta di rinnovo.
2. In assenza della documentazione entro i termini previsti, il tesseramento dell'atleta sarà immediatamente sospeso e in ogni caso l'atleta sarà in posizione irregolare ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento Esecutivo Gare.
3. La posizione dell'atleta si intende regolare fino alla data di eventuale diversa comunicazione delle autorità statali competenti. Dal giorno della predetta eventuale comunicazione la posizione dell'atleta sarà irregolare e l'atleta non potrà più prendere parte a competizioni ed attività federali e gli atti saranno trasmessi alla Procura federale per il seguito di competenza.
4. Per i soli atleti minorenni, in alternativa al Permesso di Soggiorno può essere presentato provvisoriamente copia della ricevuta dell'assicurata inviata alla Questura rilasciata dall'Ufficio postale.
5. Non è ammesso in nessun caso il tesseramento di un atleta che presenti un visto e/o un Permesso di Soggiorno per *“attività sportiva dilettantistica”*, per *“lavoro subordinato/sport”* o Turismo.

Art. 74 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO II

Tesseramento atleta Comunitario nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 75 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini comunitari deve essere effettuata con procedura di tesseramento digitale entro i termini fissati nelle DOA.
2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 76 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - b) copia del codice fiscale;
 - c) modulo T-FNO, nel caso di atleta proveniente da altra Federazione che devono essere inseriti nella pratica di tesseramento online nel caso di Primo Tesseramento;
 - d) modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione che deve essere inserito nella pratica di tesseramento online;
 - e) Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
 - f) ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.

Art. 77 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

3. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

CAPO III

Tesseramento atleta italiano nei Campionati Regionali maschili e femminili

Art. 78 Modalità di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La richiesta di tesseramento, completa di tutti i documenti indicati nel presente Capo, degli atleti cittadini italiani deve essere operata con procedura online entro i termini fissati nelle DOA.



2. Nel caso di un atleta proveniente da una Società appartenente ad una Federazione straniera e/o atleta proveniente da una Istituzione Accademica e/o un'altra Organizzazione che non riconosce la regolamentazione FIBA inerente i trasferimenti internazionali degli atleti, il nulla osta di trasferimento internazionale, richiesto ai sensi del Titolo I Capo VI del presente Regolamento, deve pervenire in FIP entro il termine ultimo fissato dalle DOA.
3. Il tesseramento effettuato secondo quanto disciplinato dal presente articolo si intende perfezionato soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti. L'Ufficio Tesseramento Nazionale, esaminati gli atti, accertata la regolarità degli stessi ed ottenuta l'autorizzazione della FIBA, dove previsto, provvederà al tesseramento.

Art. 79 Documenti per il tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. I documenti necessari al tesseramento sono i seguenti:
 - a) copia leggibile del passaporto o carta di identità in corso di validità;
 - b) copia del codice fiscale;
 - c) modulo T-FNO, nel caso di atleta proveniente da altra Federazione che devono essere inseriti nella pratica di tesseramento online nel caso di Primo Tesseramento;
 - d) modulo Self Declaration in caso di Primo Tesseramento di atleta non proveniente da altra Federazione che deve essere inserito nella pratica di tesseramento online;
 - e) Modulo National Team Declaration in caso di Primo Tesseramento di un atleta minorenni;
 - f) ogni altro documento richiesto da FIP o da FIBA.

Art. 80 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)

1. Gli atleti tesserati ai sensi del presente capo, possono essere trasferiti nei termini e modi previsti dal presente regolamento e dalle DOA.

TITOLO VII ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO CAPO I TESSERAMENTO DIRIGENTI

Art. 81 Principi del tesseramento dei dirigenti (del. n. 324 CF 13/05/2024 - del. n. 80 C.F. del 17/07/2024-del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Tutte le tipologie di tesseramento normate nel presente Capo, dove non diversamente previsto, devono essere effettuate mediante FIPonline nei modi, limiti e termini stabiliti dal presente Regolamento e dalle Disposizioni Organizzative Annuali.
2. Sono tesserati in qualità di dirigente le seguenti figure:

- a. Legale rappresentante;
- b. Vicepresidente;
- c. componenti dei consigli direttivi di società.

Il tesseramento del Legale rappresentante, del vicepresidente e dei membri del Consiglio direttivo si rinnova automaticamente all'atto del rinnovo dell'affiliazione.

3. Devono essere tesserati quali dirigenti, dalla società che intenda impiegarli, coloro che svolgono le seguenti mansioni:

- a. medico sociale;
- b. fisioterapista-massofisioterapista;
- c. speaker;
- d. delegato gestione evento;
- e. delegato ai rapporti con la tifoseria;
- f. tecnico dei materiali e delle attrezzature;
- g. dirigente accompagnatore;
- h. dirigente addetto agli arbitri.

4. Fermo quanto previsto al comma 2, il tesseramento dei dirigenti ha validità per l'anno sportivo in cui è stato richiesto e può essere rinnovato entro le ore 24:00 del giorno antecedente la gara.

5. Le figure previste alle lettere a, b, c, d, e, del comma 3 possono interrompere anticipatamente il tesseramento anche nel corso dell'anno sportivo a seguito di comunicazione da parte della Società o dell'interessato.

6. Il Consiglio federale fissa annualmente il contributo di tesseramento dei Dirigenti di Società.

Art. 82 Tesseramento dei medici sociali (del. n. 188/23 – C.F.14/12/2023)

1. Le Società possono tesserare uno o più personale medico per le proprie esigenze al fine della iscrizione in Lista elettronica.
2. La Società per poter richiedere il tesseramento di un medico deve provvedere a presentare la necessaria documentazione mediante la procedura di tesseramento dirigente di Fiponline, selezionando come prima qualifica quella di medico.
3. Per le Società professionistiche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico.

Art. 83 Tesseramento dei fisioterapisti/massofisioterapisti

1. La Società per poter richiedere il tesseramento di un Fisioterapista/Massofisioterapista o titolo equipollente, deve provvedere a presentare la necessaria documentazione mediante le procedure di Fiponline al fine della iscrizione in Lista elettronica.
2. Al primo tesseramento la Società, partecipante ai Campionati Nazionali e Regionali, deve inserire su FIPonline la scansione dell'attestato del titolo di studio e il modello federale (TDU) debitamente compilato e sottoscritto ed il documento di identità. Non

saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e legge novembre 2011, n. 183, art. 15.

I titoli necessari sono i seguenti:

- FISIOTERAPIA LAUREA LIVELLO I;
- FISIOTERAPIA D.U. (DM SANITA'14/9794 N. 741);
- FISIOCINESITERAPIA (EX L. 19/01/42);
- TERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE (L. 30/03/1971 N. 118 O LEGGI REGIONALI);
- MASSOFISIOTERAPISTA (L. 403 DEL 19/05/1971 ART. 1) TRIENNALE;
- MASSAGGIATORE SPORTIVO (L.1099 "TUTELA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE).

CAPO II

TESSERAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI

Art. 84 Direttori Sportivi (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il Direttore Sportivo è il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una Società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra Società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre Società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.
2. I Direttori Sportivi sono suddivisi in due qualifiche denominate JUNIOR e TOP. Per poter svolgere attività il Direttore Sportivo deve essere iscritto nell'Elenco di cui al successivo art.85, svolgere le attività formative ivi previste, essere in possesso della tessera associativa come Direttore Sportivo e sottoscrivere un tesseramento GARE come Direttore Sportivo con ciascuna società che ne abbia fatto richiesta. La tessera associativa ha validità per la durata dell'anno sportivo nel corso del quale è stata rilasciata e potrà essere rinnovata secondo le disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale.
Il mancato rinnovo della tessera associativa comporta, oltre alla impossibilità di conseguire un tesseramento GARE e la sospensione dall'Elenco di cui all'art.85 sino alla quarta stagione di mancato rinnovo, superata la quale il Direttore Sportivo verrà cancellato dall'Elenco di cui al successivo art. 85, secondo la procedura prevista dall'art.87 comma 7.
Sino alla quarta stagione sportiva il Direttore Sportivo può regolarizzare la propria posizione presentando apposita domanda di regolarizzazione, versando la quota associativa oltre alle quote pregresse, con obbligo di partecipare ad uno dei corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP o dall'ADISP o da altro soggetto accreditato dalla FIP nell'anno di riattivazione della tessera.
3. Il Direttore Sportivo JUNIOR potrà essere tesserato a favore di Società partecipanti ai Campionati giovanili. Il tesseramento di un direttore Sportivo JUNIOR è obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati giovanili maschili di eccellenza.
4. Il Direttore Sportivo TOP potrà essere tesserato a favore di Società partecipanti ai Campionati senior e/o giovanili. Il tesseramento di un direttore Sportivo TOP è obbligatorio per le Società partecipanti ai Campionati nazionali senior di Serie A e A2 maschili e A1 femminile.
5. Il tesseramento federale con la qualifica di Direttore Sportivo TOP per una società affiliata alla FIP è incompatibile con il tesseramento federale ad altro titolo e/o con altra qualifica.

6. Il tesseramento quale Direttore Sportivo per una società sportiva affiliata alla FIP è incompatibile con la carica di sindaco e di revisore contabile nella medesima società o in altra società sportiva affiliata alla FIP.
7. Il tesseramento con la qualifica di Direttore Sportivo per una società affiliata alla FIP è incompatibile con l'esercizio dell'attività di Agente Sportivo.
8. Il rilascio della sola tessera associativa e la sola iscrizione nell'Elenco non sono incompatibili con il tesseramento federale con qualifica differente da quella di Direttore Sportivo.

Art. 85 Elenco Direttori Sportivi (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Presso la FIP è istituito un Elenco dei Direttori Sportivi, suddiviso in due Sezioni, una nella quale sono iscritti i Direttori Sportivi con qualifica JUNIOR e una nella quale sono iscritti i Direttori Sportivi con qualifica TOP.
2. Possono iscriversi nell'Elenco tutti coloro, anche se già tesserati per la FIP, che abbiano preso parte ai percorsi di formazione organizzati annualmente dalla FIP dall'ADISP o da altri soggetti previamente accreditati dalla FIP.
3. La FIP organizzerà corsi per l'acquisizione della categoria TOP e corsi per l'acquisizione della categoria JUNIOR. Per poter accedere al corso che rilascia la qualifica JUNIOR è obbligatorio acquisire previamente la qualifica di Dirigente di Primo Livello.
4. La qualifica TOP è attribuita a tutti coloro che al termine della stagione sportiva 2025/26 risultano iscritti nell'Elenco sulla base della pregressa regolamentazione federale.
5. I Direttori Sportivi, dopo l'iscrizione, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento organizzati dalla FIP, anche in collaborazione con ADISP, almeno una volta all'anno, secondo le modalità ed i programmi deliberati dal Consiglio federale, pena la cancellazione dall'Elenco, secondo la procedura prevista dall'art.87 comma 7.

Art. 86 Commissione Direttori Sportivi (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La Commissione Direttori Sportivi, istituita dal Consiglio Federale ai sensi dell'art.51 dello Statuto ha i compiti previsti nel presente Regolamento, oltre agli eventuali ulteriori assegnati dal Consiglio Federale. La sede della Commissione è presso la FIP.
2. La Commissione si compone di 5 componenti nominati dal Consiglio Federale e dura in carica un quadriennio. La Commissione si riunisce una volta al mese, e in ogni caso ogni qualvolta sia ritenuto necessario ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa affidati.

Art. 87 Iscrizione - sospensione e cancellazione dall'Elenco (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Le domande di iscrizione all'Elenco dei Direttori Sportivi di cui all'art.85 vanno indirizzate alla Commissione Direttori Sportivi della FIP. La domanda è formulata mediante invio di un modulo di iscrizione, debitamente sottoscritto reperibile su sito federale e corredato dalla documentazione richiesta.



2. La domanda deve essere corredata dal versamento della quota annuale di cui all'art.84 comma 2. Le domanda prive dell'attestazione di versamento non verranno prese in esame.
3. Al momento della iscrizione deve essere altresì prodotta adeguata documentazione che attesti la partecipazione ad un idoneo percorso di formazione tra quelli di cui all'art. 84 comma 2.
4. L'iscrizione è deliberata dalla Commissione, verificata la presenza di tutti i requisiti e la completezza della documentazione richiesta, e comunicata all'interessato all'indirizzo indicato nella domanda.
5. La sospensione dall'Elenco è deliberata dalla Commissione nel caso previsto all'art.84 comma 2, e comunicata senza indugio all'interessato.
6. La cancellazione dall'Elenco avviene nei seguenti casi:
 - i) a richiesta dell'interessato che può formularla in qualunque momento;
 - ii) nel caso previsto all'art.84 comma 2, dopo la quarta stagione di mancato rinnovo della tessera associativa
 - iii) per mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento di cui all'art.85 comma 5 per un intero anno.
7. La Commissione, nei casi di cui al precedente comma 6 lett. ii) e iii), prima di procedere alla cancellazione, comunica all'interessato la carenza riscontrata dando termine di almeno 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione del pagamento, indicando l'importo complessivo da corrispondere, ovvero a fornire eventuali giustificativi per la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento. Decorso tale termine la Commissione, valutato quanto trasmesso dall'interessato delibera la cancellazione o il mantenimento dell'iscrizione, dandone adeguata motivazione. Il provvedimento è in ogni caso trasmesso all'interessato.

CAPO III

TESSERAMENTO ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO

Art. 88 Tesseramento Arbitri ed Ufficiali di Campo

1. Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del Comitato Italiano Arbitri (CIA), che vi provvede secondo le norme del proprio Regolamento, deliberato dal Consiglio federale.

Art. 89 Tesseramento degli allenatori, dei preparatori fisici (del. n. 332 C.F.26/03/2025)

1. Il tesseramento degli allenatori e dei Preparatori fisici dove non diversamente previsto, deve essere effettuato mediante FIPOnline nei modi, limiti e termini previsti dal presente Regolamento, dal Regolamento CNA e dalle Disposizioni Organizzative annuali è di competenza del CNA.



Art. 90 Tesseramento per più ruoli (del. n. 183 C.F.24/11/2025- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Fermo quanto previsto al comma 6 dell'art. 150 del Regolamento Organico, e salvo i casi particolari disciplinati dai Regolamenti federali, tutti i tesserati possono sottoscrivere più tesseramenti per ruoli diversi, in favore della propria Società o per Società diverse e purché per Campionati diversi.
2. Il Vicepresidente e gli Amministratori non possono tesserarsi ad alcun titolo in altre Società affiliate.

TITOLO VIII

CAPO I

PREMIALITA'

Art. 91 Premio di addestramento e formazione – NAS (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. In applicazione delle attuali disposizioni di legge in materia, e con la finalità di promuovere ed incentivare la tutela dei vivai giovanili e gli investimenti effettuati dalle società ed associazioni sportive per la formazione dei giovani atleti, è riconosciuto, in favore delle affiliate che abbiano reclutato e formato gli atleti sino al termine dell'attività giovanile, il premio di addestramento e formazione, denominato NAS (Nuovi Atleti Svincolati). Nel Comunicato Ufficiale Contributi, approvato annualmente dal Consiglio Federale sono stabilite le condizioni e i termini per ricevere il premio.
2. Il premio è a carico della società affiliata che tesserava l'atleta di cui al comma [1] ed è dovuto indipendentemente dalla cittadinanza dell'atleta.

Art. 92 Natura del premio (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. I premi NAS non hanno natura di contributi associativi e non sono compensabili con i contributi a qualsiasi titolo dovuti alla FIP dalle società affiliate, se non per espressa disposizione della Federazione.

Art. 93 Entità e ripartizione (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. Il premio che la società deve versare per ciascun atleta tesserato è unico. La FIP provvede a ripartirlo in modo proporzionale tra le società presso le quali l'atleta è stato reclutato e formato, secondo percentuali stabilite annualmente dal Consiglio Federale nell'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.
2. L'entità del premio varia in relazione al Campionato cui la società che tesserava l'atleta ha diritto a partecipare, ed è fissato annualmente dal Consiglio Federale nell'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.

Art. 94 Modalità di riscossione e pagamento (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. Al fine di garantire la regolarità nei versamenti dei NAS, il premio per ciascun atleta, all'atto del tesseramento, non deve essere corrisposto dalla società obbligata alla società avente titolo, ma viene esclusivamente iscritto dalla FIP, rispettivamente a debito della società obbligata ed a credito della società o delle società aventi titolo, nei loro RMC (Riepilogo Movimento Contabili).
2. Nel corso della stagione sportiva le poste iscritte a debito ed a credito nel RMC di ciascuna società verranno imputate a temporaneo incremento e/o decremento delle rate dovute dalle società.
3. La somma a titolo di premi NAS maturati da ciascuna società durante il corso della stagione sportiva, verranno quindi corrisposte a titolo definitivo dalla FIP, in nome e conto della società debitrice, anche mediante compensazione tra debiti e crediti, in unica soluzione nella data fissata nel Comunicato Ufficiale Contributi a condizione che la società creditrice abbia rispettato le condizioni per riceverli. Le somme non erogate sono trattenute dalla FIP e destinate ad attività istituzionali.
4. La FIP non è responsabile del mancato pagamento dei premi da parte delle società obbligate.
5. La FIP trattiene da ciascun premio una somma percentuale a titolo di contributo finalizzato all'attività istituzionale giovanile della FIP. Tali somme potranno anche essere destinate alla copertura di eventuali inadempienze nel versamento dei premi.
6. La Federazione è tenuta esclusivamente ad osservare i doveri del depositario per le somme riscosse ai sensi del precedente comma [2].

Art. 95 Cessione (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. Al medesimo fine di favorire gli investimenti nel settore giovanile, di cui all'art.90 comma [1], la società che ha titolo a ricevere il premio NAS in relazione ad un atleta, può cedere tale titolo ad altra società affiliata, nei medesimi termini ed alle medesime condizioni in cui essa lo detiene al momento della cessione e solo a condizione che la cessione sia consentita per l'anno sportivo di riferimento dall'apposito Comunicato Ufficiale Contributi.
2. La FIP è estranea al rapporto di cessione le cui parti sono individuate esclusivamente nella società cedente ed in quella cessionaria.
3. Le modalità, i termini e le condizioni della cessione sono regolate annualmente nel Comunicato Ufficiale Contributi.

Art. 96 Comunicato Ufficiale Contributi (del. n. 49 C.F.17/07/2025)

1. La disciplina esecutiva del premio NAS è approvata annualmente dal Consiglio Federale nel Comunicato Ufficiale Contributi, rispettivamente per il settore dilettantistico e per il settore professionistico.
2. In ogni caso, per quanto non regolamentato dal presente Titolo, vale la disciplina contenuta nel Comunicato Ufficiale Contributi, approvato annualmente dal Consiglio Federale rispettivamente per il settore dilettantistico e per il settore professionistico.

TITOLO IX Tesseramento Digitale Atleti Dilettanti

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 97 Oggetto e finalità (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità operative per il tesseramento “*digitale*” di atleti dilettanti presso la Federazione Italiana Pallacanestro, attraverso il front-end del sistema informatico federale denominato “*MYFIP*”.
2. Il presente Regolamento si applica a tutti i tesseramenti di atleti dilettanti del settore maschile e del settore femminile, sia maggiorenni che minorenni.
3. Il presente Regolamento non si applica a tutti i tesseramenti di atleti minibasket incluso il tesseramento under.

Art. 98 Soggetti coinvolti (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Sono coinvolti nelle procedure di tesseramento, come utenti del sistema:
 - a. il Legale Rappresentante della Società tesserante;
 - b. il Legale Rappresentante della Società destinataria (solo in caso di doppio utilizzo o trasferimento);
 - c. l'atleta (se ha compiuto i 14 anni di età);
 - d. un esercente la responsabilità genitoriale (se l'atleta è minorenne);
 - e. l'Ufficio Tesseramento Atleti, tramite il back-end del sistema informatico federale denominato “*FIPOS*”, per il controllo delle operazioni e per i tesseramenti che richiedono l'interlocuzione con FIBA.
2. Il Legale rappresentante può individuare in Myfip, tra i soli tesserati della propria società, la figura di un delegato alla sola firma del tesseramento digitale.

Art. 99 Definizioni (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. TD: tesseramento digitale;
 - b. LR: legale rappresentante pro tempore;
 - c. UTA: Ufficio Tesseramento Atleti;
 - d. MYFIP: front-end del sistema informatico federale;
 - e. FIPOS: back-end del sistema informatico federale;
 - f. CF: codice fiscale;
 - g. CIE: carta d'identità elettronica italiana;
 - h. NTD: National Team Declaration (modulo FIBA);
 - i. SD: Player's Self Declaration (modulo FIBA);
 - j. Caso Speciale: come disciplinato dai regolamenti vigenti;
 - k. Family link: collegamento formale tra l'anagrafica di un atleta minorenne e l'utenza di un esercente la responsabilità genitoriale;
 - l. Family link verificato: family link per il quale è stato effettuato almeno un pairing con la Società tesserante per lo stesso atleta;
 - m. Pairing: procedura di riconoscimento tra una Società e l'utenza di un atleta o di



- un esercente la responsabilità genitoriale;
- n. TOTP: Time-based One-Time Password, codice monouso temporaneo usato per la firma elettronica.

CAPO II – NUOVO TESSERAMENTO

Art. 100 Avvio della procedura (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La procedura ha inizio con l'abilitazione alla richiesta di tesseramento concessa ad un atleta da parte della Società interessata, per tramite del suo legale rappresentante pro tempore (LR).
2. Ogni abilitazione riguarda un unico atleta da tesserare selezionato mediante una delle modalità previste dal successivo art. 101.

Art. 101 Modalità di selezione dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'atleta può essere selezionato mediante:
 - a. ricerca tra i contatti della Società, ovvero nella rubrica che include gli atleti tesserati per la Società nelle ultime stagioni passate;
 - b. inserimento manuale del codice fiscale dell'atleta, che è ammesso per qualsiasi codice fiscale formalmente valido, anche se non presente tra i contatti della Società;
 - c. quando disponibile, scansione del codice QR identificativo dell'atleta generato in MYFIP dall'utenza dello stesso.

Art. 102 Validazione preliminare (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Nel caso di inserimento manuale del codice fiscale, MYFIP effettua automaticamente la verifica di esistenza dell'anagrafica nel database federale.
2. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, MYFIP restituisce un messaggio di errore e impedisce il proseguimento della procedura. In tal caso l'atleta, prima di poter essere selezionato, deve procedere autonomamente alla registrazione su MYFIP.
3. In caso di esito positivo, MYFIP presenta una schermata di conferma contenente:
 - a. dati anagrafici dell'atleta;
 - b. la classificazione della nazionalità ai fini del tesseramento e dell'impiego.
4. La conferma della selezione è possibile solo nel caso l'atleta non presenti impedimenti al tesseramento.

CAPO III – PAIRING

Art. 103 Necessità del pairing (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Dopo aver selezionato l'atleta mediante una delle modalità previste dall'art. 101 e aver passato la validazione preliminare di cui all'art. 102, si potrebbero rendere necessarie operazioni di "pairing" prima di poterlo abilitare alla richiesta di tesseramento.
2. Il pairing non è necessario quando:
 - a. l'atleta è maggiorenne e dalla propria utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante;

- b. l'atleta è minorenne ma ha compiuto i 14 anni di età e dalla propria utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante e ha almeno un esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link che dalla sua utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante per lo stesso atleta;
- c. l'atleta è minorenne e non ha ancora compiuto 14 anni e ha almeno un esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link che dalla sua utenza ha già effettuato un pairing con la Società tesserante per lo stesso atleta.

Art. 104 Modalità di esecuzione del pairing (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per effettuare il pairing l'atleta e/o l'esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link devono inquadrare il QR mostrato loro dal LR della Società tesserante.
2. In alternativa il pairing può essere effettuato mediante l'inserimento manuale, da parte dell'atleta e/o dell'esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link, di un codice sostitutivo fornito loro dal LR della Società tesserante.
3. Il codice sostitutivo ha validità limitata temporalmente (es. fino alla mezzanotte del giorno di generazione).
4. Il completamento delle operazioni richieste di pairing sblocca la possibilità per il LR della Società di abilitare l'atleta alla richiesta di tesseramento.
5. Per tesseramenti successivi con coinvolti gli stessi soggetti non sono richiesti nuovi pairing.
6. Nel caso di atleti minorenni, anche un secondo esercente la responsabilità genitoriale collegato tramite family link può effettuare il pairing con la Società tesserante.

CAPO IV - ABILITAZIONE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO

Art. 105 Configurazione dell'abilitazione (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Una volta selezionato e confermato l'atleta, il LR della Società configura l'abilitazione alla richiesta di tesseramento specificando quando possibile:
 - a. la categoria (es. nazionale o regionale);
 - b. la durata (es. annuale o biennale);
 - c. eventuali altre caratteristiche.

Art. 106 Nulla osta internazionale (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. MYFIP, se necessario e previsto dal Regolamento Esecutivo Tesseramento vigente, predispone automaticamente la richiesta di nulla osta internazionale all'interno della procedura di TD.
2. Non deve essere effettuata altra e diversa richiesta di un nulla osta internazionale rispetto a quella prevista dal TD.

Art. 107 Validazione finale e creazione della pratica (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)



1. Alla conferma definitiva, in base alla configurazione, MYFIP effettua i controlli finali e in assenza di problemi abilita l'atleta alla richiesta di tesseramento creando formalmente la pratica.
2. Al momento della creazione della pratica, MYFIP definisce automaticamente, sulla base delle norme del presente regolamento, quello che sarà l'iter procedurale della richiesta di tesseramento da presentare sulla base di:
 - a. età anagrafica dell'atleta;
 - b. nazione di nascita;
 - c. cittadinanza (o cittadinanze multiple) e relativa classificazione della nazionalità;
 - d. eventuale presenza di nulla osta o tesseramenti pregressi;
 - e. eventuale attività all'estero;
 - f. altre informazioni rilevanti.
3. L'iter procedurale determina per ogni passaggio:
 - a. gli attori coinvolti;
 - b. le azioni da compiere;
 - c. i documenti da caricare;
 - d. i dati da inserire.

Art. 108 Revoca dell'abilitazione (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La Società tesserante può revocare l'abilitazione alla richiesta di tesseramento fino a quando l'atleta (o l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minori) non presenta una richiesta di tesseramento.

CAPO V - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO

Art. 109 Modalità di presentazione della richiesta di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per gli atleti maggiorenni, tutte le azioni necessarie alla presentazione della richiesta di tesseramento devono essere effettuate direttamente dall'atleta attraverso la propria utenza verificata.
2. Per gli atleti minorenni che hanno compiuto i 14 anni di età, le azioni necessarie alla presentazione della richiesta di tesseramento devono essere effettuate in parte dall'atleta attraverso la propria utenza e in parte da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso il family link verificato.
3. Per gli atleti minorenni che non hanno ancora compiuto 14 anni di età, tutte le azioni necessarie alla presentazione della richiesta di tesseramento devono essere effettuate da uno degli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso il family link verificato.

Art. 110 Rinuncia a presentare la richiesta di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'atleta può rinunciare in qualsiasi momento all'abilitazione ricevuta e non presentare la relativa richiesta di tesseramento.
2. In caso di rinuncia MYFIP richiede una conferma esplicita.

Art. 111 Documento di riconoscimento dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Ai fini dell'identificazione, l'atleta deve allegare alla pratica un documento di riconoscimento, preferibilmente in corso di validità. La carta d'identità elettronica (CIE) rappresenta la scelta raccomandata.
2. In assenza della CIE, l'atleta che è cittadino italiano può scegliere tra una delle seguenti combinazioni:
 - a. passaporto italiano con tessera sanitaria;
 - b. patente di guida italiana con tessera sanitaria;
 - c. quando disponibile, carta d'identità italiana cartacea con tessera sanitaria.
3. In assenza della CIE, l'atleta che non è cittadino italiano deve allegare il passaporto o un altro documento di riconoscimento che riporti la cittadinanza, come una carta d'identità straniera o italiana (cartacea). In caso di cittadinanza multipla, il passaporto o l'altro documento allegato devono essere necessariamente riferiti a una cittadinanza con la stessa classificazione di nazionalità attribuita all'atleta ai fini del tesseramento. Se il codice fiscale abbinato all'anagrafica è stato rilasciato dall'agenzia delle entrate, l'atleta deve allegare anche la tessera sanitaria (o certificato provvisorio di attribuzione del codice fiscale).

Art. 112 Presenza di un nulla osta in uscita (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Quando è presente a sistema un nulla osta internazionale in uscita inserito in precedenza dall'Ufficio Tesseramento Atleti (UTA), l'atleta deve fornire le informazioni richieste dal sistema.

Art. 113 Primo tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Quando non è presente un nulla osta in uscita e non risulta un tesseramento precedente, ovvero in caso di primo tesseramento, l'atleta deve dichiarare esplicitamente se ha già giocato all'estero, rispondendo alle domande poste da MYFIP.
2. Se l'atleta dichiara di aver già giocato all'estero deve fornire le informazioni richieste dal sistema.

Art. 114 Documenti dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. MYFIP determina automaticamente gli eventuali documenti che l'atleta deve allegare per ottemperare a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 115 Adempimenti FIBA a carico dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Se la pratica prevede la compilazione di uno o più moduli da inoltrare a FIBA (es. NTD), l'atleta:
 - a. deve sottoscrivere le eventuali dichiarazioni richieste da FIBA e riportate da MYFIP;
 - b. se ha compiuto i 14 anni di età, deve scegliere la rappresentazione grafica della firma nel caso FIBA la richieda nei moduli da compilare.

Art. 116 Dichiarazioni obbligatorie dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'atleta, spuntando le apposite checkbox, deve sottoscrivere le dichiarazioni presentate



da MYFIP riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elezione del domicilio sportivo, la conoscenza dello statuto e dei regolamenti federali e la conoscenza ed accettazione della normativa antidoping.

2. Ove possibile MYFIP rende disponibili i link ai documenti normativi richiamati.

Art. 117 Firma elettronica dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La firma elettronica si effettua mediante l'inserimento di un codice TOTP.
2. Il codice TOTP può essere:
 - a. generato da un'applicazione esterna (c.d. "*authenticator*"), se configurata dall'atleta sulla propria utenza;
 - b. in alternativa inviato dal sistema via email all'indirizzo corrispondente all'utenza dell'atleta.
3. Nel caso di atleti minorenni:
 - a. gli atleti minorenni che non hanno ancora compiuto i 14 anni di età non devono effettuare la firma elettronica del tesseramento, ma è necessaria la successiva firma elettronica di autorizzazione da parte di un esercente la responsabilità genitoriale;
 - b. gli atleti minorenni che hanno compiuto i 14 anni di età, firmando dimostrano di prestare personalmente il proprio assenso al tesseramento, ma è necessaria la successiva firma elettronica di autorizzazione da parte di un esercente la responsabilità genitoriale.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Art. 118 Applicabilità (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

Le disposizioni del presente Capo si applicano esclusivamente agli atleti minorenni.

Art. 119 Autorizzazione o rinuncia a presentare la richiesta di tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'autorizzazione a presentare la richiesta di tesseramento può essere rilasciata disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale.
2. Chi esercita la responsabilità genitoriale può rinunciare in qualsiasi momento all'abilitazione ricevuta dall'atleta e non autorizzare la relativa richiesta di tesseramento.
3. In caso di rinuncia MYFIP richiede una conferma esplicita.

Art. 120 Identificazione di chi esercita la responsabilità genitoriale (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il LR della società tesserante ha l'onere di accertare la sussistenza della responsabilità genitoriale da parte dell'intestatario dell'utenza collegata tramite family link all'anagrafica del minore.



2. Le operazioni di pairing di cui agli artt. 103 e 104 sono propedeutiche affinché il LR della Società tesserante possa adempiere a quanto previsto dal comma 1.

Art. 121 Adempimenti FIBA a carico dell'esercente la responsabilità genitoriale

(del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per un atleta considerato “*Caso Speciale*”, l'esercente la responsabilità genitoriale deve scegliere la rappresentazione grafica della firma nel caso FIBA la richieda nei moduli da compilare.

Art. 122 Dichiarazioni obbligatorie dell'esercente la responsabilità genitoriale

(del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Prima di rilasciare l'autorizzazione, spuntando le apposite checkbox, devono essere sottoscritte le dichiarazioni presentate da MYFIP riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la responsabilità genitoriale e il relativo esercizio congiunto.

Art. 123 Firma elettronica dell'esercente la responsabilità genitoriale

(del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La firma elettronica si effettua mediante l'inserimento di un codice TOTP.
2. Il codice TOTP può essere:
 - a. generato da un'applicazione esterna (c.d. “*authenticator*”), se configurata dall'esercente la responsabilità genitoriale sulla propria utenza;
 - b. in alternativa inviato dal sistema via email all'indirizzo corrispondente all'utenza dell'esercente la responsabilità genitoriale.
3. Con la firma elettronica l'esercente la responsabilità genitoriale rilascia l'autorizzazione e la richiesta di tesseramento viene presentata alla Società tesserante.

CAPO VII – ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA

Art. 124 Ritiro o mancata accettazione della richiesta di tesseramento

(del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. L'atleta può essere abilitato da “*n*” Società, anche contemporaneamente, ma può presentare una sola richiesta di tesseramento alla volta.
2. Dopo aver presentato una richiesta di tesseramento, l'atleta può continuare a ricevere altre abilitazioni ma non può presentare altre richieste.
3. L'atleta o colui che esercita la responsabilità genitoriale può ritirare la richiesta di tesseramento presentata, causando la chiusura della pratica, fino a quando il LR della Società non l'ha accettata.
4. Il ritiro della richiesta di tesseramento da parte dell'atleta o la mancata accettazione della stessa da parte del LR della Società, consente all'atleta, a fronte di altre abilitazioni, di presentare una nuova richiesta per la stessa o per un'altra Società.

Art. 125 Controllo dei documenti di riconoscimento dell'atleta (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il LR della Società tesserante deve effettuare il controllo dei documenti di riconoscimento caricati dall'atleta prima di procedere all'accettazione della richiesta di tesseramento.
2. MYFIP registra chi ha effettuato il controllo, quando è stato effettuato e su quale versione dei documenti.

Art. 126 Adempimenti FIBA a carico del LR della Società tesserante (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per il tesseramento di un atleta considerato "*Caso Speciale*", il LR della Società tesserante deve allegare tutti i documenti richiesti dal presente Regolamento scegliendo la rappresentazione grafica della firma nel caso FIBA la richieda nei moduli da compilare.

Art. 127 Richiesta di nulla osta internazionale da inoltrare a FIBA (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. In caso di richiesta di nulla osta internazionale in entrata il LR della Società tesserante, preso atto delle informazioni riportate da MYFIP, deve dare seguito alle domande poste dal sistema e/o sottoscrivere le dichiarazioni presentate spuntando le relative checkbox e/o indicando l'agente sportivo che intermedia il trasferimento mediante inserimento dei dati richiesti.

Art. 128 Dichiarazioni obbligatorie del LR della Società tesserante (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il LR della Società tesserante, spuntando le apposite checkbox, deve sottoscrivere le dichiarazioni presentate da MYFIP riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'identità dell'atleta, l'avvenuto accertamento della sussistenza della responsabilità genitoriale (solo per i minorenni), la conoscenza dello statuto e dei regolamenti federali e la conoscenza ed accettazione della normativa antidoping.
2. Ove possibile MYFIP rende disponibili i link ai documenti normativi richiamati.

Art. 129 Firma elettronica del LR della Società tesserante (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. La firma elettronica si effettua mediante l'inserimento di un codice TOTP.
2. Il codice TOTP può essere:
 - a. generato da un'applicazione esterna (c.d. "*authenticator*"), se configurata dal LR della Società tesserante sulla propria utenza;
 - b. in alternativa inviato dal sistema via email all'indirizzo corrispondente all'utenza del LR della Società tesserante.
3. Con la firma elettronica il LR accetta la richiesta di tesseramento presentata dall'atleta alla Società tesserante.

CAPO VIII – ALTRE TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO

Art. 130 Passaggio di categoria (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Analoga procedura interamente in digitale è disponibile per il passaggio di categoria da regionale a nazionale, quando attuabile in conformità ai regolamenti vigenti.

Art. 131 Doppio utilizzo e trasferimento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per il doppio utilizzo, il ritorno da doppio utilizzo e per il trasferimento, quando attuabili in conformità ai regolamenti vigenti il LR della Società che ha già tesserato l'atleta, concede apposito nulla osta al tesseramento (in doppio utilizzo o al trasferimento) verso altra Società destinataria, indicata al momento dell'apertura della pratica.
2. Il LR della Società destinataria deve accettare il doppio utilizzo, il ritorno da doppio utilizzo o il trasferimento firmando elettronicamente.

CAPO IX - PERFEZIONAMENTO E ARCHIVIAZIONE

Art. 132 Creazione del tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. A seguito della firma elettronica di tutte le parti coinvolte, MYFIP procede alla creazione del tesseramento e al suo perfezionamento in automatico.
2. Il perfezionamento in automatico non è possibile ogni qual volta sia necessario un controllo da parte di UTA, nonché per tutti i tesseramenti che richiedono l'interlocuzione con FIBA.
3. In caso di richiesta di nulla osta internazionale, la stessa viene inoltrata a FIBA da parte di UTA e il tesseramento non può essere perfezionato fino a quando il nulla osta non viene concesso.
4. Ai fini della partecipazione all'attività sportiva, il tesseramento una volta perfezionato acquisisce validità a partire dal giorno successivo in cui è avvenuto il perfezionamento.
5. In caso di trasferimento, fino alla mezzanotte del giorno in cui è stato perfezionato il tesseramento, l'atleta può svolgere regolarmente attività e gare con la Società che lo ha trasferito.

Art. 133 Generazione e archiviazione dei relativi documenti PDF (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Per ogni tesseramento MYFIP genera in automatico uno o più documenti PDF contenenti:
 - a. tutti i dati della pratica;
 - b. tutte le dichiarazioni rese.
2. I documenti così generati vengono archiviati nello storage federale in cloud.
3. I documenti archiviati non possono essere modificati o eliminati.

Art. 134 Accesso ai documenti PDF (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Possono accedere ai documenti PDF generati e prelevarli:
 - a. il LR della Società tesserante;
 - b. il LR della Società destinataria (solo in caso di doppio utilizzo o trasferimento);
 - c. l'atleta (se in possesso dell'utenza MYFIP);
 - d. l'esercente la responsabilità genitoriale (se l'atleta è minorenni);
 - e. i dipendenti e consulenti della FIP se autorizzati per ruolo.
2. I documenti PDF conservati nello storage federale in cloud costituiscono l'unica versione ufficiale del tesseramento.

CAPO X - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E LA TRACCIABILITÀ

Art. 135 Funzioni di supervisione di UTA (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. Il personale di UTA, tramite il back-end del sistema informatico federale (FIPOS), può:
 - a. visualizzare qualsiasi pratica di tesseramento atleta in qualunque stato;
 - b. concedere l'abilitazione alla richiesta di tesseramento;
 - c. procedere al perfezionamento d'ufficio dei tesseramenti.

Art. 136 Tracciabilità delle operazioni (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. MYFIP registra per ogni operazione:
 - a. il tipo di operazione effettuata;
 - b. l'utente che ha effettuato l'operazione;
 - c. la data e l'ora dell'operazione;
 - d. eventuali dati inseriti e/o documenti caricati.
2. Per gli atleti minorenni, MYFIP registra se le operazioni sono state effettuate tramite l'utenza del minore o tramite il family link di un esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 137 Gestione della correttezza del tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)

1. MYFIP implementa meccanismi automatici per evitare conflitti tra operazioni simultanee.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di nuovo tesseramento, le verifiche di correttezza del tesseramento sono effettuate:
 - a. al momento dell'abilitazione alla richiesta di tesseramento;
 - b. al momento della presentazione della richiesta di tesseramento da parte dell'atleta o, per i minorenni, dell'esercente la responsabilità genitoriale;
 - c. al momento dell'accettazione della richiesta di tesseramento da parte del LR della Società.



Sommario

DISPOSIZIONI GENERALI	2
I DOVERI GENERALI	2
<i>Il Regolamento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>2</i>
III INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO ESECUTIVO TESSERAMENTO (DEL. N.186/2017 C.F. 01/12/2017).....	2
<i>IV Definizioni (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)</i>	<i>2</i>
TITOLO I NORME GENERALI	3
CAPO I IL TESSERAMENTO ATLETI.....	3
<i>Art. 1 Tesseramento federale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva.....</i>	<i>4</i>
ART. 3 CATEGORIE DEGLI ATLETI	4
<i>Art. 4 Tesserato dilettante (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024).....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 Termini e modalità del tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024 - del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)</i>	<i>5</i>
<i>Art. 6 Limiti alle operazioni di tesseramento dell'atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>6</i>
ART. 7 LIMITI ALLE OPERAZIONI DI TESSERAMENTO DELLE SOCIETÀ.....	6
ART. 8 UFFICIO COMPETENTE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	6
CAPO II MODALITA' DEI TESSERAMENTI ATLETI	6
<i>Art. 9 Primo Tesseramento (del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)</i>	<i>6</i>
ART. 10 TESSERAMENTO.....	7
ART. 11 NUOVO TESSERAMENTO	8
<i>Art. 12 Tesseramento biennale (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>8</i>
ART. 13 TESSERAMENTO REGIONALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	8
ART. 14 TESSERAMENTO NAZIONALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	8
ART. 15 PASSAGGI DI CATEGORIA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	9
<i>Art. 16 Tesseramento conseguente a trasferimento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>9</i>
CAPO III TESSERAMENTO D'AUTORITA'	9
<i>Art. 17 Tesseramento atleta giovanile conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>9</i>
<i>Art.18 Tesseramento atleta senior conseguente a rinuncia, esclusione o mancata iscrizione della Società dal Campionato (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>10</i>
CAPO IV LA CITTADINANZA	11
ART. 19 CAMBIO DI CITTADINANZA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	11
ART. 20 TESSERAMENTO IUS CULTURAE (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024 - DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	11
CAPO V LA FORMAZIONE ITALIANA.....	11
<i>Art. 21 La Formazione italiana - 5 contro 5 (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024 -del. n. 53 C.F. del 16/07/2026)</i>	<i>11</i>
<i>Art. 22 Status sportivo atleta (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>12</i>



CAPO VI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	12
ART. 23 TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE – NULLA OSTA (LETTER OF CLEARANCE) (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	12
ART. 24 TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE IN ENTRATA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	13
ART. 25 TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE IN USCITA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	13
ART. 26 ATLETI PROVENIENTI DA ISTITUZIONI ACCADEMICHE – FIBA INTERNAL REGULATIONS (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	14
ART. 27 LICENZA A (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	14
ART. 28 LICENZA B (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	14
TITOLO II CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE	15
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE	15
ART. 29 VISTO DI INGRESSO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA	15
ART. 30 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	15
ART. 31 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	16
ART. 32 PERMESSO DI SOGGIORNO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	16
ART. 33 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024- DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	17
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE	17
ART. 34 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	17
ART. 35 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	18
ART. 36 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	18
CAPO III TESSERAMENTO ATLETI ITALIANI NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 MASCHILE	18
ART. 37 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	18
ART. 38 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	19
ART. 39 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	19
TITOLO III CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE	19
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE	19
ART. 40 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	19
ART. 41 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	20
ART. 42 PERMESSO DI SOGGIORNO	20
ART. 43 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	20
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE	20
ART. 44 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	21
ART. 45 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	21
ART. 46 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	21
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANO NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B MASCHILE	21
ART. 47 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	21
ART. 48 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	22
ART. 49 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	22



TITOLO IV CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE	22
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE	22
ART. 50 VISTO DI INGRESSO PER ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA.....	22
ART. 51 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	23
ART. 52 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	23
ART. 53 PERMESSO DI SOGGIORNO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	24
<i>Art. 54 Trasferimenti (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024)</i>	<i>25</i>
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE	25
<i>Art. 55 Modalità di tesseramento (del. n. 80 C.F. del 17/07/2024- del. n. 53 C.F. del 16/07/2026).....</i>	<i>25</i>
ART. 56 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	25
ART. 57 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	26
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A1 FEMMINILE	26
ART. 58 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	26
ART. 59 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	26
ART. 60 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	26
TITOLO V CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE	27
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE	27
ART. 61 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	27
ART. 62 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	27
ART. 63 PERMESSO DI SOGGIORNO.....	28
ART. 64 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	28
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE	28
ART. 65 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	28
ART. 66 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	29
ART. 67 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	29
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANA NEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2 FEMMINILE	29
ART. 68 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	29
ART. 69 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	30
ART. 70 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	30
TITOLO VI CAMPIONATO REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI.....	30
CAPO I TESSERAMENTO ATLETA EXTRACOMUNITARIO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI	30
ART. 71 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	30
ART. 72 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	30
ART. 73 PERMESSO DI SOGGIORNO.....	31
ART. 74 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	31
CAPO II TESSERAMENTO ATLETA COMUNITARIO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI	31



ART. 75 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	32
ART. 76 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	32
ART. 77 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024).....	32
CAPO III TESSERAMENTO ATLETA ITALIANO NEI CAMPIONATI REGIONALI MASCHILI E FEMMINILI	32
ART. 78 MODALITÀ DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	32
ART. 79 DOCUMENTI PER IL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	33
ART. 80 TRASFERIMENTI (DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024)	33
TITOLO VII ALTRI TIPI DI TESSERAMENTO	33
CAPO I TESSERAMENTO DIRIGENTI	33
ART. 81 PRINCIPI DEL TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI (DEL. N. 324 CF 13/05/2024 - DEL. N. 80 C.F. DEL 17/07/2024- DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	33
ART. 82 TESSERAMENTO DEI MEDICI SOCIALI (DEL. N. 188/23 – C.F.14/12/2023)	34
ART. 83 TESSERAMENTO DEI FISIOTERAPISTI/MASSOFISIOTERAPISTI	34
CAPO II TESSERAMENTO DEI DIRETTORI SPORTIVI	35
ART. 84 DIRETTORI SPORTIVI (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	35
ART. 85 ELENCO DIRETTORI SPORTIVI (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	36
ART. 86 COMMISSIONE DIRETTORI SPORTIVI (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	36
ART. 87 ISCRIZIONE - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	36
CAPO III	37
TESSERAMENTO ARBITRI E UFFICIALI DI CAMPO	37
ART. 88 TESSERAMENTO ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO	37
ART. 89 TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI, DEI PREPARATORI FISICI (DEL. N. 332 C.F.26/03/2025)	37
ART. 90 TESSERAMENTO PER PIÙ RUOLI (DEL. N. 183 C.F.24/11/2025- DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	38
TITOLO VIII	38
CAPO I	38
PREMIALITA'	38
ART. 91 PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE – NAS (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	38
ART. 92 NATURA DEL PREMIO (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025).....	38
ART. 93 ENTITÀ E RIPARTIZIONE (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	38
ART. 94 MODALITÀ DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	38
ART. 95 CESSIONE (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	39
ART. 96 COMUNICATO UFFICIALE CONTRIBUTI (DEL. N. 49 C.F.17/07/2025)	39
TITOLO IX TESSERAMENTO DIGITALE ATLETI DILETTANTI	40
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	40
ART. 97 OGGETTO E FINALITÀ (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	40
ART. 98 SOGGETTI COINVOLTI (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026).....	40
ART. 99 DEFINIZIONI (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	40
CAPO II – NUOVO TESSERAMENTO	41
ART. 100 AVVIO DELLA PROCEDURA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	41
ART. 101 MODALITÀ DI SELEZIONE DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	41
ART. 102 VALIDAZIONE PRELIMINARE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	41



CAPO III – PAIRING	41
ART. 103 NECESSITÀ DEL PAIRING (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	41
ART. 104 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PAIRING (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	42
CAPO IV - ABILITAZIONE ALLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	42
ART. 105 CONFIGURAZIONE DELL'ABILITAZIONE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	42
ART. 106 NULLA OSTA INTERNAZIONALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	42
ART. 107 VALIDAZIONE FINALE E CREAZIONE DELLA PRATICA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	42
ART. 108 REVOCA DELL'ABILITAZIONE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	43
CAPO V - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO	43
ART. 109 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	43
ART. 110 RINUNCIA A PRESENTARE LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	43
ART. 111 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	44
ART. 112 PRESENZA DI UN NULLA OSTA IN USCITA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	44
ART. 113 PRIMO TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	44
ART. 114 DOCUMENTI DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	44
ART. 115 ADEMPIMENTI FIBA A CARICO DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	44
ART. 116 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	44
ART. 117 FIRMA ELETTRONICA DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	45
CAPO VI - AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE	45
ART. 118 APPLICABILITÀ (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	45
ART. 119 AUTORIZZAZIONE O RINUNCIA A PRESENTARE LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	45
ART. 120 IDENTIFICAZIONE DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	45
ART. 121 ADEMPIMENTI FIBA A CARICO DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	46
ART. 122 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	46
ART. 123 FIRMA ELETTRONICA DELL'ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	46
CAPO VII – ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA	46
ART. 124 RITIRO O MANCATA ACCETTAZIONE DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	46
ART. 125 CONTROLLO DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO DELL'ATLETA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	47
ART. 126 ADEMPIMENTI FIBA A CARICO DEL LR DELLA SOCIETÀ TESSERANTE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	47
ART. 127 RICHIESTA DI NULLA OSTA INTERNAZIONALE DA INOLTARE A FIBA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	47
ART. 128 DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DEL LR DELLA SOCIETÀ TESSERANTE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	47
ART. 129 FIRMA ELETTRONICA DEL LR DELLA SOCIETÀ TESSERANTE (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	47
CAPO VIII – ALTRE TIPOLOGIE DI TESSERAMENTO	48
ART. 130 PASSAGGIO DI CATEGORIA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	48
ART. 131 DOPPIO UTILIZZO E TRASFERIMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	48
CAPO IX - PERFEZIONAMENTO E ARCHIVIAZIONE	48
ART. 132 CREAZIONE DEL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	48
ART. 133 GENERAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI RELATIVI DOCUMENTI PDF (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	48



ART. 134 ACCESSO AI DOCUMENTI PDF (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	49
CAPO X - DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E LA TRACCIABILITÀ	49
ART. 135 FUNZIONI DI SUPERVISIONE DI UTA (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	49
ART. 136 TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	49
ART. 137 GESTIONE DELLA CORRETTEZZA DEL TESSERAMENTO (DEL. N. 53 C.F. DEL 16/07/2026)	49